



TRIBUNALE DI TIVOLI

DECRETO N. 77/2025

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 87, comma 6 bis, D. Lgs. n. 150/2022;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 14.01.2024;

Visto il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 recante modifiche al D.M. 217/2023;

Letta la nota del Magrif di questo ufficio del 15.12.2025, in cui si rappresenta che:

"...perdurano alcune criticità nell'uso dell'applicativo; si riportano le principali:

- Impossibilità di eliminazione degli atti depositati per errore da parte del magistrato;*
- Assenza di modelli per la redazione di alcuni atti;*
- Malfunzionamenti nella creazione di modelli con la modalità plug-in;*
- Assenza di dialogo tra il sistema APP e SICP in merito all'individuazione della qualificazione giuridica dei reati;*
- Errori nel caricamento dei fascicoli di archiviazione con "ignoti seriali";*
- Impossibilità di procedere alla firma massiva per gruppi di fascicoli (ad esempio, decreti di archiviazione accorpabili per gruppi omogenei);*

A ciò deve aggiungersi che il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206 ha previsto per il 31.12.25 l'entrata in vigore – salvo proroghe allo stato non adottate – dell'obbligo di deposito e redazione degli atti con modalità telematiche anche per ulteriori procedimenti, quali le procedure di convalida degli arresti e dei fermi, quelle relative agli incidenti probatori, alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché per tutti gli "atti, documenti, richieste e memorie, riguardanti le misure cautelari personali e reali (procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio".

Al riguardo non può che le perduranti criticità suindicate (in uno alla mancanza di numerosi titolari per la redazione di alcuni atti relativi alle suindicate procedure), trattandosi di adempimenti delicati in materia di libertà personale, rendano essenziale il mantenimento del regime del doppio binario,

sempre fatta salva la sperimentazione ancora in essere da parte di tutti i Giudici della sezione penale, che quotidianamente utilizzano l'applicativo per la redazione ed il deposito di numerosi atti.

Tanto si segnala al fine di permettere al Presidente del Tribunale di svolgere le valutazioni di sua competenza circa la persistenza di un "malfunzionamento" in concreto dei sistemi informatici nell'ufficio giudiziario, tale da legittimare la protrazione dell'efficacia del provvedimento di proroga ex art. 175 bis co. 4 c.p.p."

Sentiti i magistrati del settore penale che hanno confermato la sussistenza dei malfunzionamenti e delle criticità sopra evidenziate;

Ritenuto che nel concetto di malfunzionamento ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. si deve far rientrare ogni disfunzione e/o criticità ostativa al regolare e celere svolgimento dell'attività giurisdizionale, anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo;

Ritenuta pertanto la necessità, nell'eventualità del verificarsi di malfunzionamenti dell'applicativo, di prorogare il regime del c.d. doppio binario per il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati interni, al fine di scongiurare il rischio di paralizzare e/o rallentare gravemente lo svolgimento delle attività giurisdizionali e di cancelleria da parte dei soggetti abilitati interni;

Visto l'art. 175-bis c.p.p.,

PROROGA

l'autorizzazione di cui al decreto n. 58/2025 fino al 30/04/2026, anche con riguardo agli ulteriori procedimenti per i quali il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 ha previsto, per il 31.12.2025, l'obbligo di deposito e redazione con modalità telematiche, quali le procedure di convalida degli arresti e dei fermi, quelle relative agli incidenti probatori, alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, nonché per tutti gli "atti, documenti, richieste e memorie, riguardanti le misure cautelari personali e reali (procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio".

Tali atti e documenti saranno convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti, nonché inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 111 ter comma 3.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore della Repubblica in sede, ai magistrati del settore penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, al Dirigente amministrativo.

Tivoli, 23 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Laura Di Girolamo

